

TRIBUNALE MILANO

17 NOVEMBRE 1994

PRESIDENTE: PATRONE

RELATORE: BICHI

PARTI: GRUBER

(Avv. D'Amati, Hoesch)

R.C.S. RIZZOLI PERIODICI S.P.A.

E ALTRI

(Avv. Franco)

**Diritti della personalità •
Diritto all'immagine •
Diritto alla riservatezza •
Riprese fotografiche non
autorizzate • Luogo privato
• Diffusione delle immagini
a mezzo stampa •
Illegittimità • Visibilità del
luogo dall'esterno •
Irrilevanza**

Costituisce violazione del diritto alla riservatezza l'utilizzo, consistente nella diffusione a mezzo stampa, di immagini attinenti alla vita privata indebitamente carpite in luogo privato con strumenti professionali, essendo del tutto irrilevante l'astratta visibilità dall'esterno del luogo in cui si trovi il soggetto ritratto.

**Danno • Risarcimento •
Lesione di diritti della
personalità • Immagine •
Riservatezza • Liquidazione
• Criteri • Scopo
meramente economico
della pubblicazione •
Massima pubblicità data
all'illecito**

Nella liquidazione del danno per lesione del diritto all'immagine e alla riservatezza occorre tenere conto anche dello scopo meramente economico della pubblicazione e della massima pubblicità data all'illecito al fine di aumentare la diffusione della pubblicazione realizzando un rilevante utile economico (nel caso di specie è stata liquidata la somma di L. 100 milioni).

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 1992 Dietlinde Gruber conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., Antonio Esposito, Guido Carretto e Paolo Occhipinti, esponendo quanto segue.

Sul n. 36 del 1992 del settimanale « Novella 2000 » in copertina e nelle pagine 30 e 31 erano state pubblicate cinque fotografie, corredate da didascalie, che la ritraevano nuda sul bordo della piscina della casa di famiglia sita in Torre delle Stelle, Cagliari; altre cinque foto, eseguite nelle stesse circostanze, erano state pubblicate sul settimanale « Oggi » del 7 settembre 1992 ed ancora una foto nel numero successivo del 14 settembre 1992.

Lamentava l'attrice che l'autore di tale servizio, il fotografo Antonio Esposito, aveva palesamente violato il proprio diritto alla riservatezza personale e all'immagine, procedendo alle riprese fotografiche senza autorizzazione alcuna e, inoltre, in violazione degli stessi precetti penali di cui all'art. 615-bis cod. pen. Del pari censurabile era stato il comportamento dei direttori responsabili delle due riviste che avevano pubblicato le foto in questione.

* Conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali (il *leading precedent* è il caso Soraya — Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895, nella quale le fotografie furono scattate ricorrendo ad analoghi artifici), la sentenza si segnala per la correlazione fra danno liquidato e lucro di chi commette l'illecito:

per un esplicito riconoscimento della funzione sanzionatoria del risarcimento v. App. Roma 5 novembre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 845.

Per un altro caso di liquidazione del danno alla riservatezza v. Trib. Milano 8 aprile 1991, in questa *Rivista*, 1991, 865 (Marina Doria; liquidati 250 milioni).

Pertanto chiedeva la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno, derivante dalla violazione del diritto alla riservatezza, all'immagine, alla dignità personale e professionale.

Chiedeva, inoltre, il sequestro e la distruzione delle foto in questione, l'inibitoria ad ogni ulteriore utilizzo, la pubblicazione della sentenza.

Si costituivano i convenuti, che contestavano la fondatezza della domanda e la richiesta risarcitoria.

Precisate le conclusioni, la causa giunge in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. È fatto acquisito, univocamente riconosciuto da tutte le parti, che le foto pubblicate nelle due riviste provengono da un servizio effettuato dal fotografo Antonio Esposito, senza autorizzazione e all'insaputa della Gruber, mentre questa si trovava a bordo della piscina della villa della famiglia Gruber, prospiciente il mare, in località Torre delle Stelle.

2. La domanda risarcitoria è articolata, in primo luogo, deducendo la violazione del diritto alla riservatezza e ciò avuto riguardo e alla condotta del fotografo e, poi, a quella dei due direttori responsabili che hanno pubblicato le immagini illecitamente riprese.

Il Collegio deve innanzitutto evidenziare come non sia oramai dubitabile la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto alla riservatezza. La Costituzione nel garantire, oltre alla libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, la libertà e segretezza delle comunicazioni, il diritto al nome, i diritti della persona quale appartenente ad un nucleo familiare, ha riconosciuto — secondo l'interpretazione di autorevole dottrina — che come vi sono atti e comportamenti della persona che nessuno può costringere a compiere, luoghi in cui nessuno può, senza il suo consenso, penetrare, segni distintivi di cui nessuno può privarla, così vi sono atti, comportamenti, manifestazioni di pensiero, strettamente pertinenti alla persona stessa, tanto che il libero sviluppo di essa e la sua libertà morale non possono dirsi assicurati se altri può, senza il suo consenso, prenderne cognizione o divulgarli. Tale ricostruzione del sistema delle libertà descritto nella prima parte della Costituzione si accompagna alla constatazione che, esplicitamente, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della vita privata e familiare (v. Corte Costituzionale sentenza 12 aprile 1973, n. 38). Per quanto qui più specificamente interessa va, inoltre, ricordata la normativa introdotta dalla legge 8 aprile 1974, n. 98 che ha sanzionato penalmente particolari condotte lesive di alcuni aspetti del diritto alla riservatezza.

Se, pertanto, è indubitabile la sussistenza di un perfetto diritto soggettivo consistente nel potere di esclusione dall'altrui conoscenza di quanto ha riferimento all'intimità e alle manifestazioni della vita privata, altrettanto evidente è l'illegittimità delle condotte poste in essere dai convenuti.

Ai fini di tale valutazione è sufficiente il richiamo delle norme contenute nell'art. 615-bis cod. pen., essendo agevole rilevare che il comportamento del fotografo e quello dei due direttori responsabili integrano perfettamente le figure di reato ivi previste rispettivamente ai commi 1 e 2.

Emerge inequivocamente che la Gruber, allorché fu ritratta da Esposito, si trovava «in un luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essa». Infatti, risulta incontestatamente che l'attrice era all'interno del giardino, con piscina, della villa familiare, ambito delimitato da un muro

di recinzione e da cespugli; recinzione che non consente dubbi (né sono stati adombrati dallo stesso convenuto) circa la natura privata del luogo.

È principio assolutamente costante della Suprema Corte, perfettamente condivisibile, stante l'inequivocità della norma, che il concetto di appartenenza abbraccia anche il giardino adiacente e, comunque, qualunque luogo caratterizzato da un rapporto funzionale di servizio o accessoriarietà con l'abitazione privata (v. Cass. pen. n. 794/1990, n. 7700/1973, n. 844/1970). Ciò premesso è di tutta evidenza che l'Esposito, ritraendo, con l'utilizzo di una macchina fotografica munita di teleobiettivo, la Gruber, senza alcun consenso della stessa, si è procurato indebitamente immagini attinenti alla vita privata della medesima, così realizzando quella interferenza, costituente, per la sua gravità, il sovra ricordato illecito penale.

E della medesima e conseguenziale illiceità è informato il comportamento dei due direttori, i quali hanno diffuso, attraverso una pubblicazione destinata al grande pubblico, le immagini ottenute in maniera così evidentemente abusiva (art. 615-bis, comma 2, cod. pen.).

Pertanto, la Gruber deve essere considerata parte lesa di condotte astrattamente sussumibili nell'ambito di previsioni delittuose e, come tale, portatrice di un pieno diritto risarcitorio per le conseguenze, anche non patrimoniali, sofferte.

3. L'attrice correla la propria domanda risarcitoria lamentando anche una violazione del proprio diritto all'immagine e ciò indipendentemente dalla violazione del proprio diritto alla riservatezza così come protetto dall'art. 615-bis cod. pen.

Ritiene il collegio che, nella specie, il considerare il diritto all'immagine (assieme al diritto alla segretezza della corrispondenza, della vita domestica ecc.) quale aspetto del più generale diritto alla riservatezza, ovvero ritenere che il diritto all'immagine abbia una sua autonomia (di talché il diritto alla riservatezza avrebbe una funzione residuale, affiancandosi agli altri diritti della personalità) sia una problematica irrilevante ai fini della valutazione della liceità della pubblicazione delle foto.

Infatti l'art. 615-bis cod. pen., proprio avendo riguardo alle modalità illegittime con cui un soggetto si è procurato un'immagine attinente alla vita privata, pone, nei confronti di chiunque, un divieto assoluto di diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico e ciò indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 10 cod. civ. e 96 e 97, legge n. 633/1941.

In definitiva, ad avviso del Collegio, è inipotizzabile una pubblicazione « legittima » di immagini attinenti alla vita privata di un soggetto, realizzate con una condotta che integri la fattispecie di cui all'art. 615-bis, comma 1, cod. pen.

4. Per altro, ritiene il Tribunale che, per mera completezza, debbano essere svolte alcune considerazioni in ordine alle difese proposte dai convenuti che, sul rilievo di un'agevole visibilità dalla strada pubblica della zona ove la Gruber era distesa (a tal fine richiedendo l'effettuazione di un sopralluogo) e sull'ulteriore considerazione dell'assenza di un pregiudizio al decoro e alla reputazione dell'attrice a causa della pubblicazione, negano il fondamento della pretesa risarcitoria.

Queste prospettazioni si appalesano — ad avviso del Tribunale — infondate e irrilevanti.

In riferimento alla prima questione giova innanzitutto notare che le risultanze istruttorie acquisite consentono di escludere, in punto di fatto, il fondamento della tesi dei convenuti. Infatti, a parte le dichiarazioni rese ripetutamente dal convenuto Esposito (v. interviste rilasciate prodotte in copia nel fascicolo dell'attrice) circa le difficoltà che ha dovuto superare per « sorprendere » la Gruber, le caratteristiche delle immagini stesse, che evidenziano l'utilizzo di un potentissimo teleobiettivo fotografico, indicano che per la loro ripresa è stato necessario il ricorso a mezzi professionali per rendere visibile e riconoscibile una persona dal luogo raggiunto dal fotografo. Con questo escludendosi una sorta di normale visibilità, dalla strada o da altro luogo accessibile al pubblico, di persone all'interno del giardino della villa della famiglia Gruber.

Inoltre, ai fini dell'apprezzamento dell'illegittimità della condotta del fotografo (e della conseguente pubblicazione delle foto) appare assolutamente superflua una tale indagine. Infatti, ai fini della individuazione delle figure di « privata dimora » e « di sua appartenenza », rilevanti in rapporto agli artt. 614 e 615-bis cod. pen., appare assolutamente indifferente il requisito della « visibilità » del luogo dall'esterno (v. giur. sovra citata).

Passando alla seconda difesa dei convenuti attinente all'assenza dei caratteri pregiudizievoli per il decoro della Gruber nella pubblicazione delle foto, deve notarsi l'ininfluenza dell'argomento.

Infatti, anche se volesse ricondursi la fattispecie alla mera ipotesi disciplinata dagli artt. 96, 97 l.d.a. (e già si è notato che ciò rappresenterebbe un'impropria riduzione della fattispecie), egualmente la pubblicazione delle foto, ancorché non lesiva del decoro, dovrebbe ritenersi illecita.

Infatti l'art. 97 l.d.a., fa ben riferimento al decoro e all'onore della persona ritratta, ma per configurare un ulteriore limite nell'ipotesi di pubblicazioni di immagini giustificate da esigenze informative. Ma, nella specie, difetta proprio il presupposto dell'ipotesi derogativa di cui all'art. 97, che consente di fare a meno del consenso della persona ritratta solo ove la pubblicazione della sua immagine si colleghi alla funzione pubblica espletata ovvero ad esigenze di una più completa informazione in ordine ai fatti e comportamenti che rivestano un qualche interesse pubblico.

E ciò non è ravvisabile nella specie. Infatti, anche se non può giungersi ad una lettura dell'art. 21 della Costituzione in una prospettiva funzionale al fine di limitare il diritto di cronaca a determinati contenuti (politici, culturali ecc.), tuttavia, comunque, deve privilegiarsi, nell'ambito di un bilanciamento di posizioni confliggenti, il diritto personale al rispetto della vita privata svolta nell'ambito della propria dimora, rispetto all'interesse, essenzialmente economico, di chi soddisfa (e suscita) curiosità più o meno morbosa sulle fattezze di personaggi noti (v., in tal senso, Cass. nn. 2129/1975, 1763/1986).

5. L'attrice lamenta, inoltre, un effetto diffamatorio derivante dal tono delle discalpie che accompagnano le fotografie.

La tesi non può essere condivisa. Il tono scherzoso, a volte allusivo, non trasmoda in espressioni offensive e neppure derisorie o sarcastiche. Tutto si risolve in commenti, è agevole ritenere non graditi dall'attrice o di dubbio gusto, che però non sono apprezzabile quale autonomo fatto lesivo dell'onore o della reputazione. Invero, non è ravvisabile negli scritti un'accusa di « spudoratezza », (così sembra specificatamente denunciare l'attrice in comparsa conclusionale). L'espressione... « non ha pudori... », non equivale, soprattutto se letta nel contesto della frase, ad un'accusa

di essere persona « spudorata », aggettivo che ha, nella percezione comune, una ben diversa portata offensiva.

6. Venendo alla determinazione delle conseguenze lesive, deve ricordarsi che, come più volte affermato anche da questo Tribunale, la pubblicazione di immagini di personaggi aventi una loro notorietà assume rilievo anche in relazione alla produzione di un danno patrimoniale (Cass. nn. 4785/1991, n. 4031/1991).

Nella specie, inoltre, deve trovare ristoro anche il danno non patrimoniale, stante la rilevanza penale dell'illecito.

Venendo alla determinazione del risarcimento che il fotografo e, poi, ciascun direttore responsabile, è tenuto a corrispondere in dipendenza delle condotte autonomamente poste in essere (in tal senso è la condivisibile prospettazione dell'attrice), devono svolgersi le seguenti valutazioni.

È indubbio che la condotta posta in essere dall'Esposito, come desumibile dall'essere essa stessa presentata quale significativa di un'inusuale (e « difficile » da realizzarsi) intrusione nell'altrui vita privata, manifesti un'intensa illegittimità, aggravata dallo scopo meramente economico del comportamento, finalizzato ad una successiva lucrosa commercializzazione delle foto.

Giudizio che riflette i suoi effetti in riferimento al comportamento dei due direttori responsabili. Questi, inoltre, hanno dato la massima pubblicità all'illecita pubblicazione, « richiamo » principale del numero, al fine precipuo di aumentare la diffusione, già altissima, dei due settimanali, realizzando un rilevante utile economico.

Dovendosi tenere presente tali dati, ritiene il collegio che ciascuno dei convenuti (e l'editore con vincolo di solidarietà con ciascun direttore responsabile) debba essere condannato alla corresponsione della somma, in moneta attuale, di L. 50.000.000 comprensiva del ristoro per ogni aspetto lesivo così come sopra ritenuto.

Dovrà, conseguentemente, inibirsi l'ulteriore utilizzo delle immagini in questione, con la distruzione dei negativi in possesso dei convenuti o di loro aventi causa.

Va disposta la pubblicazione della sentenza, così come specificato in dispositivo, assumendo essa funzione specificatamente risarcitoria per il pregiudizio sofferto dall'attrice alla propria immagine anche professionale.

Le spese seguono alla soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione:

ritenuta la responsabilità di tutti i convenuti per la violazione del diritto alla riservatezza e per l'indebito utilizzo dell'immagine di Dietlinde Gruber, apparsa sul settimanale « Novella 2000 » del 5 settembre 1992 e sul settimanale « Oggi » del 7 e del 14 settembre 1992, condanna, a titolo di risarcimento del danno, Antonio Esposito al pagamento della somma di L. 50.000.000, Guido Carretto e Paolo Occhipinti, ciascuno, al pagamento della somma di L. 50.000.000 e R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A. al pagamento di quest'ultime somme (nel complessivo ammontare di L. 100.000.000) in solido con Carretto e Occhipinti; oltre agli interessi di legge sulle somme liquidate dalla data della sentenza al saldo.

Inibisce l'ulteriore utilizzo delle immagini fotografiche dell'attrice di cui è causa ed ordina la distruzione dei negativi originali in possesso dei convenuti o di terzi aventi causa.

Dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per una volta, su « Oggi », « Novella 2000 », « la Voce », « il Messaggero », a cura e spese dei convenuti, entro 30 gg. dal giudicato, autorizzando l'attrice, in difetto, a provvedervi, con diritto a ripetere le spese.

Condanna, infine, i predetti convenuti alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice che si liquidano in L. 651.505 per spese, L. 2.075.000 per diritti e L. 7.100.000 per onorari.